



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 592 DEL 27/07/2017

CITAZIONE AVANTI CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA PROMOSSO DAI  
F.LLI PAPARONI A SEGUITO SENTENZA CORTE CASSAZIONE N.  
24168/2014 - INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.)  
ALL'ING. ROBERTO BERTUCCIOLI - INTEGRAZIONE A SALDO  
COMPENSO

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 02

**SERVIZIO**  
SETTORE 02

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Costa Alessandro

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione n. 41 del 03/07/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato una variazione di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

Premesso che:

- la Corte di Cassazione con sentenza 24168/2014 pubblicata in data 12/11/2014 dichiarava, tra l'altro, fondato il primo motivo del ricorso proposto dai Sigg. Paparoni Ermes, Alessandra e Marina avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 653/2011, quanto al profilo concernente la valutazione dell'indennità di esproprio che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il criterio del valore agricolo medio) deve essere commisurata al valore di mercato anche per i terreni non edificabili;
- sulla scorta di tale principio la Corte disponeva altresì la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna che, in diversa composizione, dovrà valutare l'indennità spettante ai Sigg.ri Paparoni sulla base del valore di mercato dell'area espropriata;
- i Sigg. Paparoni hanno promosso atto di citazione in riassunzione ex art. 392 Cpc avanti alla Corte di Appello di Bologna notificato presso la residenza comunale in data 10/02/2015 (prot. 4292);
- il Comune di Cattolica, a tal proposito, con D.D. n. 305 del 08/05/2015, conferiva incarico di patrocinio legale agli Avv. Gaetano Domenico Rossi e Giada Rossi;

Considerato che:

- in corso di giudizio la Corte di Appello ha stabilito di avvalersi di una Consulenza Tecnica d'Ufficio che provveda ad una nuova quantificazione dell'indennità di esproprio da determinarsi post sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;
- in conseguenza, l'Avv. Gaetano Rossi ha evidenziato la necessità di nominare un Consulente Tecnico di Parte da affiancare alla predetta CTU, nonché a suo supporto tecnico;
- nella fattispecie, si è ritenuto di individuare un professionista esperto di estimo, iscritto all'Albo delle CTU, in qualità di CTP in assistenza al suddetto Ufficio di Patrocinio Legale, andando a nominare l'Ing. Bertuccioli Roberto, con studio professionale in Via Giolitti n. 159 a Pesaro, codice fiscale BRTRRT62A26G479X, P.Iva 01123420414, giusta Determinazione Dirigenziale n. 777 del 06/11/2015 in atti ed alla quale integralmente si rimanda;

Rilevato:

- che, nell'ambito del complesso iter istruttorio, il nominato CTP aveva evidenziato che il predefinito compenso di lordi € 3.806,40 era del tutto insufficiente a fronteggiare la notevole mole delle attività a suo carico derivanti dalle diverse operazioni peritali da esplicitare, nonché redazione di memorie difensive, predisposizione di elaborati, controdeduzioni al CTU e/o al C.T. di parte attrice;
- che, pertanto, in base alle esaminate condizioni di causa, seppur in mancanza di basi oggettive in ragione anche dell'evoluzione del quadro normativo a cui la perizia si deve riferire, aveva richiesto un'integrazione al predetto compenso iniziale per un ammontare di netti € 5.000,00 oltre una somma, al momento non quantificata, inerente il costo orario per tutti gli incontri e/o sopralluoghi necessari nell'ambito dell'espletamento dell'incarico, il tutto avvallato dal Dirigente del settore 2 con nota del 19/02/2016 in atti;
- che, con Determinazione del Responsabile di Servizio area P.O. settore 2 n. 787/2016 in atti, si è proceduto a liquidare l'anzidetto importo di € 5.000,00 oltre CNPALP 4% ed Iva 22% = € 6.344,00 (vedasi mandato n. 8570/2016 in atti);

Ribadito che l'incarico di CTP è un'inseparabile ramificazione del Patrocinio Legale al quale è direttamente legato e ricompreso nelle funzioni di consulente ed assistente tecnico e che, quindi, rientra tra i servizi di supporto e assistenza di cui all'art. 24 (Disposizioni speciali per i servizi legali), comma 3), lettera b), del vigente "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con deliberazione di C. C. n. 22 del 15/03/2007 in atti;

Ribadito altresì che l'incarico di CTP, assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, paragrafo 4.3) ed è soggetto ad un sistema di tracciabilità "attenuata" ai sensi della L. 136/2010, in quanto può essere effettuato senza l'indicazione del CIG, ai sensi del punto 6.1 della determinazione della AVCP n. 8 del 18/11/2010 ed al punto 7.1 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, con la sola comunicazione del conto corrente "dedicato" sui cui effettuare il pagamento dovuto;

Ribadito inoltre che l'incarico di cui trattasi non rientra nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della L. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24/10/2007, nonchè successive integrazioni e modificazioni, in quanto trattasi di contratto di prestazione d'opera intellettuale non ricadente nella fattispecie del contratto di appalto;

Dato atto che detto incarico non rientra neanche nei limiti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 24/12/2007, n. 244, così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con legge di conversione 6/8/2008, n. 133, in quanto trattandosi di servizio assimilato al patrocinio e alla difesa in giudizio dell'amministrazione, è escluso dall'art. 46, comma 5, lettera a), dalla disciplina del "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" ex art. 89 del D.Lgs. 267/2000, approvato con deliberazione di G. C. n. 71 del 13/05/2009, regolarmente trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 24/12/2007 n. 244, alla Sezione Regionale di Controllo

della Corte dei Conti di Bologna, con nota prot. n. 2312 del 12/08/2009;

Vista la comunicazione del 28/03/2017 in atti, con la quale il suddetto tecnico incaricato, trasmette la nota riassuntiva delle prestazioni eseguite nell'ambito del sopraccitato giudizio civilistico, con i relativi conteggi da cui si determina un residuo a suo favore ed a saldo di netti € 2.340,00 essenzialmente dovuto ai precitati costi orari non conteggiati in precedenza;

Ritenuto quindi necessario riconoscere al nominato C.T.P., Ing. Bertuccioli Roberto di Pesaro, il compenso anzidetto per l'ammontare lordo complessivo di € 2.969,00 (competenze € 2.340,00 + 4% CNPALP + IVA 22%);

Dato altresì atto che al fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. "della competenza finanziaria" da parte dell'Amministrazione, si ritiene che la liquidazione delle suindicate competenze al professionista, previa presentazione di apposita fattura elettronica ex lege n. 89/2014, debitamente vistata dal dirigente e/o responsabile del procedimento, potrà avvenire in unica soluzione entro il 30/09/2017;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori e servizi in economia ed in particolare l'art. 25 comma 1, lettera a) e comma 2;

#### D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)- **di confermare l'incarico di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)** sia congiuntamente che disgiuntamente, **all'Ing. Bertuccioli Roberto**, con studio professionale in Via Giolitti n. 159 a Pesaro, codice fiscale BRTRRT62A26G479X, P.Iva 01123420414, già conferito con D. D. n. 777/2015 citata in premessa, **in assistenza all'Ufficio di Patrocinio Legale di cui alla D. D. n. 305/2015** pure in premessa citata;

3)- **di accettare quindi e confermare**, per le motivazioni esposte in narrativa, **il compenso professionale a saldo per le prestazioni prestate dal succitato C.T.P. nell'ammontare lordo complessivo di € 2.969,00** (competenze € 2.340,00 + 4% CNPALP + Iva 22%) **andando ad impegnare tale importo a carico del capitolo 440004 del Bilancio 2017 (INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA E ASSISTENZA AL PATROCINIO NELL'AMBITO DI VERTENZE)** - p.d.c.: 1.03.02.11.004;

4)- di dare atto che al fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. "della competenza finanziaria" da parte dell'Amministrazione, **si ritiene che la liquidazione delle competenze al professionista, previa presentazione di apposita fattura elettronica debitamente vistata dal dirigente e/o responsabile del procedimento, potrà avvenire in**

**unica soluzione entro il 30/09/2017;**

5)- di dare altresì atto che, l'incarico di CTP, assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale ed è soggetta ad un sistema di tracciabilità "attenuata" ai sensi della L. 136/2010, in quanto può essere effettuata senza l'indicazione del CIG, ai sensi del punto 6.1 della determinazione della AVCP n. 8 del 18/11/2010 ed al punto 7.1 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, con la sola comunicazione del conto corrente "dedicato" sui cui effettuare il pagamento dovuto;

6)- di dare atto, inoltre, che l'incarico di cui alla presente determinazione non rientra nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della L. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24/10/2007, nonché successive integrazioni e modificazioni, in quanto trattasi di contratti di prestazione d'opera intellettuale non ricadenti nella fattispecie del contratto di appalto;

7)- di attribuire alla presente determinazione dirigenziale valore contrattuale ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dando atto, altresì, che una copia conforme della medesima venga trasmessa al Tecnico incaricato che la sottoscriverà per accettazione;

8)- di individuare nel Geom. Simone Balducci il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Segreteria E Servizi Amministrativi	Servizi Finanziari
Ufficio Contenzioso Affari Legali	Direzione Ufficio Patrimonio
Settore 02	

**ESECUTIVITA'**

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 27/07/2017

Firmato  
*Costa Alessandro / Infocert Spa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)